

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname

Abrogazione parziale del 28 maggio 1996

Il Consiglio federale svizzero,

visti l'articolo 7 capoverso 1 e l'articolo 17 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956¹⁾ concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,

decreta:

Art. 1

¹ Gli articoli 4-22 e 24-40 del decreto del Consiglio federale del 24 febbraio 1995²⁾ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname sono abrogati. Gli articoli 23 e 41-51, riprodotti in allegato, restano in vigore³⁾.

Art. 2

¹ Il presente contratto collettivo di lavoro (CCL) è valido per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i circondari di Courtelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.

² Il contratto collettivo di lavoro ha validità per tutte le aziende, per i reparti aziendali e per i gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini, nonché per le aziende di carpenteria del Cantone Grigioni. Si considerano aziende di falegnameria o di rami professionali affini le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d'interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina e di impianti sauna, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono i rivestimenti di pareti e soffitti e lavori di isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie dell'antiquariato.

¹⁾ RS 221.215.311

²⁾ FF 1995 I 1097

³⁾ Il testo delle disposizioni modificate di questo decreto non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti possono essere chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.

³ L'azienda che fa ricorso a collaboratori di un'impresa di personale a prestito è tenuta a fare in modo che l'impresa di personale a prestito applichi a sua volta le condizioni salariali e di lavoro del CCL dichiarate di obbligatorietà generale.

⁴ Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per tutti i lavoratori occupati nelle aziende di cui all'articolo 2 capoverso 2. Le disposizioni sono valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.

Sono esclusi:

- a. se hanno funzioni direttive, i maestri falegnami diplomati, i direttori d'azienda, i maestri d'officina e i tecnici falegnami;
- b. il personale commerciale e di vendita;
- c. gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.

Art. 3

Per quanto riguarda il contributo per il perfezionamento professionale (art. 43-45 CCL) e in particolare i costi del perfezionamento, devono essere inviati annualmente all'UFIAML un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Al conteggio va inoltre allegato il rapporto di un ufficio di revisione riconosciuto. La relativa gestione contabile dev'essere conforme ai principi fissati dall'UFIAML. L'UFIAML può esigere altre informazioni e documenti per esame nonché far procedere a verifiche a spese delle parti contraenti.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il 30 giugno 1996 con effetto sino al 31 dicembre 1997.

28 maggio 1996

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente: Koller

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Abrogazione parziale del 28 maggio 1996

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1996
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	24
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	18.06.1996
Date	
Data	
Seite	1265-1266
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 593

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.